



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**  
**Città Metropolitana di Venezia**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

# **I N D I C E**

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Potestà regolamentare generale
- Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 5 - Agevolazioni

## **TITOLO II** **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 6 - Forme di gestione
- Art. 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 10 - Rapporti con i cittadini
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 - Accertamento delle entrate non tributarie

## **TITOLO III** **RISCOSSIONE – RIMBORSI - COATTIVA**

- Art. 13 - Modalità di versamento
- Art. 14 - Omessi o tardivi versamenti
- Art. 15 - Dilazioni di pagamento
- Art. 16 - Arrotondamenti
- Art. 17 - Compensazioni
- Art. 18 - Rimborsi
- Art. 19 - Limiti di riscossione e rimborso
- Art. 20 - Accollo
- Art. 21 - Sospensione dei versamenti
- Art. 22 - Regole generali per la riscossione coattiva

## **TITOLO IV** **CONTENZIOSO E SANZIONI**

- Art. 23 - Contenzioso tributario
- Art. 24 - Sanzioni

## **TITOLO V** **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

### **PARTE I** **DIRITTO DI INTERPELLO**

- Art. 25 - Oggetto dell'interpello
- Art. 26 - Materie oggetto dell'interpello
- Art. 27 - Procedure ed effetti
- Art. 28 - Legittimazione e presupposto

Art. 29 - Contenuto dell'istanza  
Art. 30 - Inammissibilità dell'istanza

**PARTE II**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 31- Oggetto dell'adesione  
Art. 32- Ambito dell'adesione  
Art. 33- Competenza  
Art. 34- Attivazione del procedimento  
Art. 35 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio  
Art. 36 - Procedimento di iniziativa del contribuente  
Art. 37 - Svolgimento del contraddittorio  
Art. 38 - Contenuto dell'accertamento con adesione  
Art. 39 - Esito negativo del procedimento  
Art. 40 - Modalità di pagamento  
Art. 41 - Perfezionamento ed effetti della definizione.  
Art. 42 - Conciliazione giudiziale

**PARTE III**  
**RECLAMO/MEDIAZIONE**

Art. 43 - Oggetto del reclamo/mediazione  
Art. 44 - Effetti  
Art. 45 - Competenza  
Art. 46 - Valutazione  
Art. 47 - Perfezionamento e sanzioni

**PARTE IV**  
**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 48 - Oggetto - cause ostative - sanzioni  
Art. 49 - Ravvedimento operoso del contribuente  
Art. 50 - Esimenti

**PARTE V**  
**AUTOTUTELA**

Art. 51 - Esercizio dell'autotutela  
Art. 52 - Effetti

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 53 - Norme di rinvio  
Art. 54 - Entrata in vigore e abrogazioni

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

---

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le norme del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
- 3) Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
- 4) Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 3**

#### **Potestà regolamentare generale**

- 1) Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
- 2) Il regolamento non può, altresì, disporre di specifiche previsioni già disciplinate dalla legislazione vigente.

### **Art. 4**

#### **Aliquote, tariffe e prezzi**

- 1) L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al consiglio comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
- 2) Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, sulla base delle specifiche previsioni della normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.
- 3) Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previste dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

- 4) Le delibere di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di entrate di natura tributaria acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del federalismo fiscale, in conformità alle modalità di legge, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo da parte del MEF.
- 5) Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
- 6) Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **Art. 5**

### **Agevolazioni**

- 1) I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
- 2) Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
- 3) Vengono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione della specifica entrata a cui si rinvia per le modalità per accedere alle agevolazioni approvate.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

---

#### **Art. 6**

##### **Forme di gestione**

- 1) Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza e non deve comportare oneri per i cittadini.
- 3) La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
- 4) In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione, come disciplinato al successivo art. 7.

#### **Art. 7**

##### **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 2) Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
- 3) In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) sottoscrivere le posizioni per le quali è attivata la riscossione, ordinaria, coattiva e gli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante le modalità di legge;
  - c) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'affidatario o concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo;
  - h) rappresenta l'ente in giudizio per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.

#### **Art. 8**

##### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

- 1) Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

2) Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

3) I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

#### **Art. 9**

##### **Attività di controllo delle entrate**

1) Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2) La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3) Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4) Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

5) Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

#### **Art. 10**

##### **Rapporti con i cittadini**

1) I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2) Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3) Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 11**

##### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1) L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2) Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.

3) In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.

4) Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

## **Art. 12**

### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1) L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- a) individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- b) determinare l'ammontare del credito;
- c) fissare la scadenza;
- d) indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2) Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

## **TITOLO III**

### **RISCOSSIONE**

---

#### **Art. 13**

##### **Modalità di versamento**

- 1) Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme previste dallo specifico regolamento.
- 2) Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
- 3) Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale aumentato di n. 1 punto percentuale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.
- 4) Per la riscossione in fase coattiva la misura degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, è pari al tasso legale che può essere aumentato di 1 punto percentuale salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 14**

##### **Omessi o tardivi pagamenti**

- 1) L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante notifica degli atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
- 2) Per le entrate di natura tributaria valgono anche le medesime disposizioni di cui al precedente comma, nonché quelle dettate dal sistema sanzionatorio vigente e dalla normativa relativa allo specifico tributo.

#### **Art. 15**

##### **Dilazioni di pagamento**

- 1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
- 2) Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.
- 3) Il contribuente/utente dovrà presentare apposita istanza motivata. L'autorizzazione alla dilazione/rateizzazione verrà sottoscritta dal responsabile del tributo che ne valuterà l'opportunità tenendo conto da un lato degli elementi oggettivi, soggettivi, temporali presentati dal contribuente e dall'altro degli equilibri di bilancio dell'Ente.
- 4) Per importi superiore a euro 50.000,00 è necessaria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
- 5) Sull'importo totale del debito rateizzato andranno calcolati gli interessi nella misura prevista dal presente Regolamento.

**Art. 16**  
**Arrotondamenti**

1) Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Art. 17**  
**Compensazioni**

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non si intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al loro della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza presentata.

3) Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del Comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

4) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi e riferiti ad altra annualità di imposta, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

**Art. 18**  
**Rimborsi**

1) Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2) In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3) Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

**Art. 19**  
**Limiti minimi di riscossione e rimborso**

1) Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora

l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 10,00 (euro dieci).

2) Il presente articolo si applica a tutte le entrate per le quali non sia diversamente stabilito dalla specifica disposizione regolamentare.

## **Art. 20** **Accollo**

- 1) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2) Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) Generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - c) Il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

## **Art. 21** **Sospensione del versamento**

1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nei casi di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

## **Art. 22** **Regole generali per la riscossione coattiva**

1) Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 466 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2) Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3) Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b=, del decreto legislativo n. 466 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

## **TITOLO IV CONTENZIOSO E SANZIONI**

---

### **Art. 23 Contenzioso tributario**

- 1) Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU, per le quali il legislatore ha individuato il funzionario responsabile.
- 2) A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
- 3) L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
- 4) Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 24 Sanzioni**

- 1) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
- 2) Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
- 3) L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
- 4) Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

**TITOLO V**  
**ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

---

**PARTE I**  
**DIRITTO DI INTERPELLO**

---

**Art. 25**  
**Oggetto dell'interpello**

1) Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Quarto d'Altino.

**Art. 26**  
**Materie oggetto di interpello**

1) Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2) Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

**Art. 27**  
**Procedura ed effetti**

1) L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2) Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).

4) La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5) L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente

approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

## **Art. 28**

### **Legittimazione e presupposti**

1) Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2) L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

## **Art. 29**

### **Contenuto delle istanze**

1) L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentate, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliata presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procedura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2.) All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

## **Art. 30**

### **Inammissibilità delle istanze**

1) Le istanze sono ritenute inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 27;

- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e) il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2) Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

---

## **PARTE II ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

---

### **Art. 31 Oggetto dell'adesione**

1) Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.

2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dalle norme contenuto nel D.Lgs 218/1997.

### **Art. 32 Ambito dell'adesione**

1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2) Sono, pertanto, esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).

3) In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

### **Art. 33 Competenza**

1) La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 34** **Attivazione del procedimento**

- 1) Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
- 2) L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 35** **Iniziativa dell'ufficio**

- 1) L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
- 3) La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4) In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

### **Art. 36** **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

- 1) Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 2) Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 3) L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
- 4) A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

- 5) La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
- 6) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentate dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
- 7) L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
- 8) La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
- 9) Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento: la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
- 10) Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentate nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### **Art. 37**

#### **Svolgimento del contraddittorio**

- 1) Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti; nel caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
- 2) Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, può essere redatto anche un solo atto finale che riporta le date degli incontri che si sono tenuti fra le parti.

#### **Art. 38**

#### **Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

- 1) A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

#### **Art. 39**

#### **Esito negativo del procedimento**

- 1) Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
- 2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

#### **Art. 40**

## **Modalità di pagamento**

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
- 2) Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- 3) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4) Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

## **Art. 41**

### **Perfezionamento ed effetti della definizione**

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
- 2) Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 3) La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
- 4) L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
- 5) A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## **Art. 42**

### **Conciliazione Giudiziale**

- 1) Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

---

### **PARTE III RECLAMO/MEDIAZIONE**

---

#### **Art. 43**

#### **Oggetto del reclamo/mediazione**

1) Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992 come modificato dal D.Lgs n. n156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Quarto d'Altino nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2) Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### **Art. 44**

#### **Effetti**

1) Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2) Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni alla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3) Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2.

4) La riscossione e il pagamento delle somme dovuta in base all'atto oggetto di reclamo sono sopesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5) La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992.

#### **Art. 45**

#### **Competenza**

1) Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devono indicare:

- a) il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2) L'individuazione della figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione tiene conto della struttura organizzativa e delle dimensioni dell'ente e può coincidere con quella del funzionario che ha adottato l'atto.

3) In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

#### **Art. 46** **Valutazione**

1) L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- b) al grado di sostenibilità pretesa;
- c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2) Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi (a titolo esemplificativo) con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3) Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché a convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### **Art. 47** **Perfezionamento e sanzioni**

1) Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2) Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci

giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4) Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5) L'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto dell'enorme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

6) Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

---

## **PARTE IV RAVVEDIMENTO OPEROSO ED ESIMENTI**

---

### **Art. 48**

#### **Oggetto - cause ostative – sanzioni**

- 1) Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
- 2) Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'La presente parte disciplina il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997.
- 3) Il ravvedimento operoso è precluso solo a seguito di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

### **Art. 49**

#### **Ravvedimento operoso del contribuente**

1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, così come previsto dalla normativa nazionale nelle seguenti misure:

- a) Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- b) Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- c) Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (sanzione minima ridotta a 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- d) Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3) Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

#### **Art. 50**

##### **Esimenti**

1) Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2) La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

3) non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune incompetente.

---

### **PARTE V AUTOTUTELA**

---

#### **Art. 51**

##### **Esercizio dell'autotutela**

1) Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2) L'autotutela è il potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, ma non comporta alcun obbligo per il medesimo.

3) Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4) Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:

- a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- c) vi è pendenza di giudizio;
- d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

6) Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

7) L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8) L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **Art. 52**

### **Effetti**

1) Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2) L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

**PARTE VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

---

**Art. 53**  
**Norme di rinvio**

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 54**  
**Entrata in vigore e abrogazioni**

2) Il presente regolamento ha efficacia dal giorno 1 gennaio 2020 ed abroga le precedenti disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali:

- a) Accertamento con adesione approvato con DCC n. 9 del 5/03/2004;
- b) Accertamento Generale delle Entrate approvato con DCC n. 7 del 13/02/2004;